

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2129

Convenzione ai sensi dell'art. 6 l. 225/92 tra il Gruppo Ferrovie dello stato italiane e la Regione Puglia inerente a procedure per la gestione delle emergenze in ambito ferroviario.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione dei rischi e gestione post emergenza e confermata dalla Dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Con Legge n. 225 del 24.02.1992 è stato istituito il Sistema Nazionale di Protezione Civile composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
- la suddetta Legge, all'art.6 prevede che, per l'attuazione delle attività di Protezione Civile, le strutture nazionali e locali di Protezione Civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- il D.L. 7/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 9/11/2001 n. 401 ha individuato nel Dipartimento della Protezione Civile l'organo dello Stato preposto ai compiti di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.112 del 1998
- con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138/T, è stata concessa alla RFI la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ed è stato stabilito, all'art.3, l'obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, nonché di mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza allineati e comparabili a quelli delle principali reti europee, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti;
- l'art.9 dell'appena citato decreto di concessione sancisce che RFI, per esigenze di difesa nazionale, ordine pubblico e protezione civile, è tenuta a rispettare gli obblighi e prestare i servizi richiesti dalle competenti autorità, con oneri da determinarsi in appositi contratti stipulati tra il Concessionario e l'autorità richiedente;
- Trenitalia gestisce i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in virtù di licenza n. 1/2000, del titolo autorizzatorio ex art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, entrambi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dei certificati di sicurezza rilasciati da RFI;
- con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell'art.5, commi 1 e 5, del predetto D.L. n.343/2001, sono state fornite indicazioni per il "Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose";
- con Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 2 maggio 2006 sono state formulate indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari ed incidenti con presenza di sostanze pericolose;
- la Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" dispone all'art.3 anche gli interventi che FS e Protezione Civile devono porre in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento cui all'art.2, comma1 lettera c) -della legge 225/92;
- FS Italiane (nel seguito FS), ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

- 21 novembre 2006, partecipa, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento della attività di emergenza;
- con D.G.R. del 23/09/2008 n.1762 la Regione Puglia ha istituito il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile con annessa Sala Operativa, presidiata fisicamente h12 (lun-sab) 365 giorni l'anno ed h24 in caso di emergenze o emanazione di avvisi di criticità per rischio meteo-idrogeologico nonché nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi individuato annualmente da apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della L.343/2001 nel periodo Giugno-Settembre, da personale dipendente dell'Amministrazione, quale luogo di riferimento per il monitoraggio, la gestione e il coordinamento delle emergenze sul territorio regionale, oltre che a supporto del Sistema regionale di Protezione Civile;
 - il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 disciplina l'organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della Protezione Civile;
 - con D.G.R. del 18 Ottobre 2011 n.2304, al fine di concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra Regione Puglia e Gruppo FS in merito alle criticità/emergenze in area ferroviaria, veniva approvato uno schema di Protocollo di Intesa di durata quadriennale;
 - il D.L. 16 Maggio 2012, n.59, convertito - con modificazioni - nella Legge 12 luglio 2012, n.100, ha introdotto modifiche alla su citata Legge 225/92;
 - Con Deliberazione 26 novembre 2013, n°2181, la Giunta Regionale, in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.02.2004 e successive modifiche ed integrazioni, in forza dell'intesa conseguita con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perfezionatasi per il tramite della nota n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005 e dall'art. 3-bis della legge 100/2012, ha dichiarato l'attivazione a far data dal 01.12.2013 del Centro Funzionale Decentrato che assicura sul territorio regionale, ad ogni effetto di legge, le attività di previsione e vigilanza meteorologica e gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile e, conseguentemente, ha adottato ed approvato le "Procedure di allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico".
 - le attività di Protezione Civile nella Regione Puglia sono disciplinate dalla L.R.n.7 del 10 Marzo 2014 "Sistema regionale di Protezione Civile";
 - detta L.R. all'art. 16 c.1 prevede che la Regione Puglia possa stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;
 - FS Italiane, controllante al 100% delle Società RFI e Trenitalia, gestisce i rapporti istituzionali con lo Stato e con le altre autorità istituzionali per conto dell'intero Gruppo FS;
 - la Direzione Protezione Aziendale di FS è delegata a rappresentare il Gruppo FS in tutte le sua articolazioni sia di trasporto, sia di infrastrutture presenti sul territorio della Regione Puglia.

Ritenuto utile procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione ai sensi dell'Art. 6 della L.225/92 tra Regione Puglia e Ferrovie dello Stato Italiane che consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle emergenze in ambito ferroviario.

Per quanto sopra, si propone alla Giunta di approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia-Sezione Protezione Civile e Ferrovie dello Stato Italiane redatto e condiviso tra le due strutture a seguito di tavoli tecnici e corrispondenza elettronica.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente unitamente all'Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propongono alla Giunta, ai sensi dell'art. 4 — c. 4 lettera a) della L.R. 7/1997, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell'Assessore alla Protezione Civile;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Protezione Civile;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare lo schema di convenzione tra Ferrovie dello Stato Italiane e la Regione Puglia che, composto di n. 21 (ventuno) pagine inclusi gli allegati, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di autorizzare il Dirigente di Sezione Ing. Lucia Di Lauro alla firma del Protocollo d'Intesa;
- Di disporre, a cura del Segretariato della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94;

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



REGIONE
PUGLIA



CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N.225

TRA

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

E

REGIONE PUGLIA

*Il presente allegato è composto da n.21 fascicole
compreso la copertina*

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
(Ing. Lucia Di Lauro)

Di Lauro



**REGIONE
PUGLIA**



L'anno 2016, il giorno del mese di, la Regione Puglia - Sezione Protezione Civile (di seguito indicata come Regione Puglia) rappresentata da....., giusta Delibera di Giunta Regionale n.....del, e Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito indicata anche come "FS") rappresentata dal Direttore Centrale Protezione Aziendale, Dott.Franco Fiumara, nato a Messina (ME) il 07/03/1961, che interviene nel presente atto anche in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito indicata come RFI) e di Trenitalia S.p.A. (di seguito indicata come Trenitalia), in seguito congiuntamente indicate come le "parti"

PREMESSO CHE

- ❖ con legge del 24 febbraio 1992, n. 225 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
- ❖ l'art. 6 della citata legge 225 del 1992 prevede che, al fine dello svolgimento delle attività di Protezione Civile, le strutture nazionali e locali di Protezione Civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- ❖ il decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401 ha individuato nel Dipartimento della Protezione Civile l'organo dello Stato preposto ai compiti di promozione e coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo n.112 del 1998;
- ❖ il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito - con modificazioni - nella legge 12 luglio 2012, n. 100, ha introdotto modifiche alla su citata legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- ❖ con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell'art.5, commi 1 e 5, del predetto decreto legge n. 343 del 2001, sono state fornite indicazioni per il "Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose";
- ❖ con Direttiva del 2 maggio 2006 il Dipartimento ha formulato indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari ed incidenti con presenza di sostanze pericolose;
- ❖ FS, controllante al 100% delle Società RFI e Trenitalia, gestisce i rapporti istituzionali con lo Stato e con le altre autorità istituzionali per conto dell'intero Gruppo FS;
- ❖ con D.G.R. del 23/09/2008 n.1762 la Regione Puglia ha istituito il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile con annessa Sala Operativa, presidiata fisicamente h12 (lun-sab) 365 giorni l'anno ed h24 in caso di emergenze o avvisi di criticità nonchè nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi Giugno-Settembre, da personale dipendente dell'Amministrazione, quale luogo di riferimento per il monitoraggio, la gestione e il coordinamento delle emergenze sul territorio regionale, oltre che a supporto del Sistema regionale di Protezione Civile;
- ❖ che, in particolare, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia, in forza dell'intesa conseguita con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri perfezionatasi per il tramite della nota n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005, assicura sul



**REGIONE
PUGLIA**



- territorio regionale, ad ogni effetto di legge e con decorrenza dal 01 Dicembre 2013, le funzioni e i compiti previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e dall'art. 3-bis della legge 100/2012 e assegnati ai Centri Funzionali Regionali, dichiarati attivi e operativi, in materia di previsione e vigilanza meteorologica e gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile;
- ❖ con D.G.R. n.2181 del 26.11.2013 sono state approvate le procedure di allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico;
 - ❖ le attività di Protezione Civile nella Regione Puglia sono disciplinate dalla L.R.n.7 del 10 Marzo 2014 "Sistema regionale di Protezione Civile";
 - ❖ detta L.R. all'art. 16 c.1 prevede che la Regione Puglia possa stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;
 - ❖ la Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" disciplina la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività emergenziali, il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile e descrive il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza, con la specificazione delle modalità delle prime attivazioni in caso di evento di cui all'art.2, comma 1, lettera c), della legge 225/92 e delle principali attività delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, tra cui Ferrovie dello Stato-RFI/Trenitalia;
 - ❖ con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138/T, è stata concessa alla RFI la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ed è stato stabilito, all'art.3, l'obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, nonché di mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza allineati e comparabili a quelli delle principali reti europee, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti;
 - ❖ che l'art.9 dell'appena citato decreto di concessione sancisce che RFI, per esigenze di difesa nazionale, ordine pubblico e protezione civile, è tenuta a rispettare gli obblighi e prestare i servizi richiesti dalle competenti autorità, con oneri da determinarsi in appositi contratti stipulati tra il Concessionario e l'autorità richiedente;
 - ❖ che Trenitalia gestisce i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in virtù di licenza n. 1/2000, del titolo autorizzatorio ex art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, entrambi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dei certificati di sicurezza rilasciati da RFI;
 - ❖ che FS, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006, partecipa, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento della attività di emergenza;
 - ❖ che al fine di concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra Regione Puglia e FS in merito alle criticità/emergenze in area ferroviaria, in data 30 Novembre 2011 è stato sottoscritto tra le parti un Protocollo di Intesa di durata quadriennale;
 - ❖ che ai fini della stipula della presente Convenzione, sono stati organizzati una serie di incontri e scambi informativi ed è stato approfondito il percorso tra le parti finalizzato a garantire una maggiore collaborazione nelle diverse attività comuni nelle fasi di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza.

CONSIDERATO CHE

- in data 09 settembre 2013 è stata rinnovata la Convenzione tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Amministratore Delegato di FS,



**REGIONE
PUGLIA**



- che fornisce le indicazioni per la corretta gestione dell'emergenza in ambito ferroviario;
- l'art. 11 di tale Convenzione stabilisce che lo stesso è quadro di riferimento per eventuali ulteriori accordi in ambito regionale;

DATO ATTO

che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE

La Regione Puglia e FS, a mezzo della presente Convenzione, assicurano un'ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, che possano avere ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, ovvero contesti emergenziali che riguardino o richiedano l'impiego delle risorse FS, perseguendo finalità di tutela degli interessi fondamentali della collettività.

L'obiettivo è anche definire dei comuni protocolli di interscambio di informazioni tra i rispettivi centri operativi, nonché programmi di attività formativa.

A tal fine sono state individuate le aree di comune interesse che vengono di seguito elencate:

- A) Emergenze ferroviarie per le quali può essere richiesta la collaborazione/intervento del Sistema di Protezione Civile della Regione Puglia:
 - Criticità/emergenze ferroviarie per cause tecniche e di forza maggiore che coinvolgono passeggeri e treni, compresi i treni che trasportano le merci pericolose;
 - Incidente ferroviario (disciplinato dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2.5.2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari).
- B) Emergenze che possono richiedere l'impiego delle risorse appartenenti a FS:
 - Calamità di origine naturale o antropica;
 - Emergenze nazionali di altra natura;
 - Spostamento di un elevato numero di persone.
- C) Attività di prevenzione:
 - Esercitazioni, comprese quelle che si svolgono in ambito ferroviario;
 - Redazione di piani di emergenza;
 - Formazione, attività addestrativa-esercitativa.
- D) Aspetti comunicativi per la gestione di eventi emergenziali:
 - Informazioni ai viaggiatori.



**REGIONE
PUGLIA**



ARTICOLO 2 CONTRIBUTO DELLE PARTI

Nell'ottica di una proficua collaborazione e di un miglior coordinamento nelle fasi di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza, le parti si rendono reciprocamente disponibili a concordare ogni iniziativa utile a tale scopo. In particolare:

RFI, in relazione all'infrastruttura ferroviaria:

- assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di un proprio qualificato funzionario presso la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Puglia, nonché l'eventuale presenza di un proprio rappresentante nei Centri Operativi di Protezione Civile attivati;
- al fine della valutazione del rischio e per la predisposizione di scenari per l'emergenza, assicura, previa definizione delle modalità d'uso, informazioni specifiche riguardanti il sistema infrastrutturale;
- assicura alla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Puglia il flusso informativo relativo alle tratte ferroviarie nel proprio territorio;
- su richiesta della Regione Puglia, in caso di preallertamento o di criticità in atto, assicura il necessario rafforzamento del personale normalmente in servizio per fronteggiare situazioni emergenziali, nei limiti delle disponibilità;
- collabora con le componenti e le strutture territoriali del sistema di Protezione Civile della Regione Puglia presenti sul territorio, in coordinamento con Trenitalia, ai fini della stesura dei piani di emergenza e dei modelli d'intervento per la gestione delle emergenze esterne all'ambito ferroviario che possono interessare anche l'infrastruttura ferroviaria;
- a supporto delle iniziative del Sistema regionale di Protezione Civile, quali ad esempio la realizzazione di campi base o l'allestimento di sedi logistiche provvisorie, mette a disposizione, ove possibile, spazi di competenza quali aree adiacenti le stazioni, impianti, scali ferroviari per la sosta dei mezzi (l'elenco è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo);
- previa verifica del progetto e della fattibilità tecnica, può concedere ospitalità in comodato d'uso gratuito presso le stazioni e/o il sedime ferroviario alle tecnologie di telecomunicazione della Regione Puglia;
- predisponde, con le strutture territoriali di Protezione Civile ed anche in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, attività esercitative finalizzate alla stesura/verifica dei piani di emergenza, anche sulla base delle disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale del 28/10/2005 concernente la "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie".

Trenitalia, in relazione al trasporto ferroviario:

- assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di un proprio qualificato funzionario presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Puglia, nonché l'eventuale presenza di un proprio rappresentante nei Centri Operativi di Protezione Civile attivati, per il coordinamento e la gestione dell'emergenza in occasione di criticità di carattere ferroviario;
- garantisce l'assistenza dei propri clienti, nei limiti delle possibilità e disponibilità della propria organizzazione, con riferimento alle emergenze di cui al precedente art. 1, anche in collaborazione con le strutture operative (art 11 legge 225/92) del Servizio Nazionale della Protezione Civile intervenute sul luogo dell'evento secondo quanto stabilito al successivo art.6;
- assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, previa sottoscrizione di specifici accordi con la Regione Puglia per la definizione di costi e condizioni, il trasporto dei Volontari delle organizzazioni regolarmente riconosciute e del personale della Protezione Civile, nonché di eventuali mezzi e/o attrezzature (in caso di gravi problemi sulle infrastrutture viarie, che rendano




**REGIONE
PUGLIA**



- impraticabile il trasporto su gomma), tenuto conto delle proprie disponibilità;
- assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, previa sottoscrizione di specifici accordi con la Regione Puglia per la definizione di costi e condizioni, il materiale rotabile ritenuto necessario per garantire il trasferimento di un gran numero di persone;
 - assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, assistenza alla popolazione coinvolta, mettendo a disposizione della Regione Puglia vetture letto/cucette, nei limiti delle proprie disponibilità, con oneri da imputarsi come stabilito al successivo art. 7;
 - collabora con le componenti e le strutture territoriali del sistema Regionale della Protezione Civile presenti sul territorio, in coordinamento con RFI, ai fini della stesura dei piani di emergenza e dei modelli d'intervento per la gestione delle emergenze esterne all'ambito ferroviario che possono interessare anche l'infrastruttura ferroviaria;
 - valuta la fattibilità operativa, d'intesa con RFI e Regione Puglia, di definire un sistema operativo di contrasto agli incendi boschivi anche dalla linea ferroviaria, in situazioni di inaccessibilità della rete stradale.

La Regione Puglia, in relazione alle competenze:

- concorda con FS specifici modelli d'intervento per la gestione delle emergenze al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi che interessano l'ambito ferroviario;
- assicura a FS la messa a disposizione delle informazioni in proprio possesso riguardanti i piani di emergenza redatti a livello territoriale e le indicazioni in essi contenute con particolare riferimento a quelle necessarie in occasione di criticità che vedono coinvolti gli impianti e/o il traffico ferroviario;
- rende disponibili a FS i bollettini di condizioni meteo avverse e gli avvisi di criticità diffusi dalla Protezione Civile regionale ed ogni notizia utile che possa costituire, con l'evoluzione nel tempo, criticità per il regolare svolgimento del servizio di trasporto;
- rende, su richiesta di FS, disponibili dati e informazioni relativi ad eventi emergenziali (idraulico, idrogeologico, sismico, incendi, ecc.) che dovessero verificarsi in ambito regionale;
- sottoscrive eventuali e specifici accordi con Trenitalia per la definizione di costi e condizioni per l'impiego di risorse finalizzate al trasporto dei Volontari da e per le aree disastrose da eventi calamitosi e per il trasporto su treno anche al verificarsi di gravi impedimenti che pregiudichino il regolare utilizzo della viabilità stradale;
- sottoscrive con Trenitalia appositi accordi per la definizione di costi e condizioni di trasporto, nei limiti delle disponibilità, per la messa a disposizione di materiale rotabile ritenuto necessario in caso di calamità, nonché di quello atto a garantire il trasferimento di un gran numero di persone in caso di emergenza;
- assicura, laddove non sufficienti le risorse di FS e sulla base di procedure concordate dal Gruppo di Lavoro cui al successivo art. 10., l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio regionale, per una collaborazione con FS in occasione di criticità riguardanti sia l'infrastruttura ferroviaria che il trasporto ferroviario di passeggeri;
- supporta con le proprie risorse FS nelle attività di coordinamento operativo svolte dallo stesso in occasione di situazioni emergenziali che interessano l'ambito ferroviario;
- mette a disposizione di FS, presso la Sala Operativa della Regione Puglia, una postazione per la gestione delle emergenze;
- rende disponibili a FS, in funzione dell'emergenza venutasi a creare, informazioni ed immagini raccolte dai propri sistemi, anche cartografici e di Web GIS, che possano essere di supporto alla gestione delle emergenze;
- fornisce e aggiorna i riferimenti (telefono, fax, posta elettronica) della Sala Operativa della Regione Puglia, allo scopo di rendere quanto più tempestiva possibile l'azione di collegamento tra le strutture che operano a livello territoriale.



**REGIONE
PUGLIA**



ARTICOLO 3

PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PER INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE ED ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Ruoli e compiti

Le parti si danno reciprocamente atto che la Regione Puglia opera a livello di Protezione Civile regionale e svolge sia un ruolo di coordinamento delle iniziative svolte dalle Amministrazioni comunali sia un compito operativo, in accordo e sinergia con le Prefetture.

Con particolare riguardo alle attività di previsione e gestione dell'emergenza, le parti svolgono i ruoli e compiti schematicamente descritti nella seguente Tabella I.

Tabella I

FS a livello territoriale	LA REGIONE PUGLIA:
<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce emergenze ferroviarie • Fornisce gli elementi informativi ai fini dell'intervento da parte del sistema di Protezione Civile per emergenze ferroviarie (scheda all.A) al fine di un loro eventuale intervento, in collegamento con la struttura Centrale di FS. • Informa il livello centrale sull'andamento della gestione dell'emergenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei rischi naturali, nonché il supporto tecnico-scientifico in caso di emergenza, anche con riferimento alle attività svolte dal Centro Funzionale della Regione Puglia • Mantiene costanti contatti informativi con i soggetti istituzionali e, ove possibile, con i principali soggetti coinvolti nella gestione di un'emergenza, compreso FS e, in generale, i gestori di Infrastrutture Critiche • In caso di evento, se necessario, attiva in tutto o in parte l'Unità di Crisi, con compiti di supporto alle Autorità di Protezione Civile, di definizione delle strategie di intervento e delle risorse umane e strumentali da impiegare. • Redige periodicamente in coordinamento con FS report informativi sulla situazione in corso, che vengono diffusi anche all'esterno tramite opportuni canali informativi. • Comunica, appena disponibili, i dati forniti dall'INGV relativi ad eventi sismici significativi ($ML \geq 4.0$) verificatisi sul territorio nazionale. • Garantisce il supporto alle attività di coordinamento operativo svolte da FS in occasione delle emergenze di carattere ferroviario.

Modalità di trasmissione delle informazioni fra Sale Operative

Le parti concordano la necessità di mantenere un costante flusso di informazioni tra le Sale Operative di RFI e Trenitalia di livello regionale e la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Puglia, in particolar modo nel caso di evento emergenziale sulla rete ferroviaria o che coinvolga anche la rete ferroviaria secondo la scheda All. A.

Le parti mantengono comunque i flussi informativi di competenza con propri livelli "superiori", secondo lo schema di Tabella II:



**REGIONE
PUGLIA**



Tabella II

Sala Operativa Nazionale di RFI	↔	Sala Situazione Italia DPC
↕		↕
Sala Operativa territoriale di RFI	↔	Sala Operativa Regione Puglia

Gli incidenti ferroviari sono disciplinati dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006, pubblicata nella G.U.R.I. n. 101 del 3.5.2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari. Resta ferma la competenza delle strutture di Protezione Civile riguardo alla decisione circa la predisposizione ed effettuazione degli interventi sulla base delle informazioni in loro possesso.

ARTICOLO 4

EVENTI EMERGENZIALI O STRAORDINARI CHE PREVEDONO LO SPOSTAMENTO DI UN CONSIDEREVOLE NUMERO DI PERSONE

In occasione di eventi emergenziali o straordinari che prevedono lo spostamento di un considerevole numero di persone, FS e/o RFI e/o Trenitalia, assicurano la disponibilità, in termini di risorse tecniche ed umane, a collaborare alla pianificazione ed organizzazione del trasporto per ferrovia delle persone coinvolte. Per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione interessata FS potrà avvalersi dell'ausilio del Volontariato di Protezione Civile, nei limiti delle disponibilità, ai sensi del successivo articolo 6.

ARTICOLO 5

FORMAZIONE - ATTIVITÀ ADDESTRATIVA/ESERCITATIVA

Con l'obiettivo di promuovere e sostenere le attività di formazione e di esercitazione reciproca, le parti concordano quanto segue.

Regione Puglia e FS svolgeranno specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati:

- A) congiuntamente, al personale di FS e/o RFI e/o Trenitalia, e al personale della Regione Puglia che interviene nella gestione delle crisi e delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di azione, di garantire un'efficace comunicazione negli scenari di riferimento e sviluppare una capacità di risposta sinergica;
- B) disgiuntamente, al personale di FS e/o RFI e/o Trenitalia, al fine di formare una cultura generale di Protezione Civile; ai volontari appartenenti alle Organizzazioni del Volontariato regolarmente iscritte al Registro regionale del Volontariato di Protezione Civile e facenti parte dei rispettivi Coordinamenti Provinciali con l'obiettivo di fornire le conoscenze tecniche e relazionali di base per operare in sicurezza in ambito ferroviario.

Le parti assicurano reciprocamente lo scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune.

I programmi formativi potranno coinvolgere, a seguito di specifici accordi, anche il personale delle



**REGIONE
PUGLIA**



diverse componenti del Sistema della Protezione Civile nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune.

Il contenuto del programma degli interventi formativi di comune interesse è riportato nell'Allegato D.

FS e/o RFI e/o Trenitalia possono partecipare alle esercitazioni di Protezione Civile promosse dalla Regione Puglia e dalle figure istituzionali territoriali, al fine di verificare, migliorare ed adottare le procedure di intervento in caso di emergenze, che interessano anche il settore ferroviario. FS può suggerire la partecipazione di altre Imprese Ferroviarie.

L'attività formativa ed esercitativa può essere promossa ed effettuata anche all'interno di progetti europei o di altre iniziative di formazione o di ricerca applicata; entrambe le parti possono proporre la partecipazione a tali progetti e iniziative, che saranno vagliati dal Gruppo di Lavoro di cui all'art. 10 ed autorizzati secondo le rispettive procedure interne tecnico-amministrative.

ARTICOLO 6 ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL'ASSISTENZA IN OCCASIONE DI EMERGENZE FERROVIARIE

Gli interventi in area ferroviaria da parte del personale e/o dei volontari di Protezione Civile, opportunamente formati sui rischi connessi ed adeguatamente equipaggiati e dotati del materiale necessario per svolgere l'intervento, devono essere coordinati dal personale ferroviario preposto ed avvenire, per quanto possibile, nelle località di servizio (stazioni, fermate, bivi, posti di comunicazione, ecc.).

Il soccorso ai passeggeri, l'impiego dei generi di prima necessità ed il servizio di trasporto sostitutivo, sono così definiti:

- a) in caso di emergenza dovuta a problemi all'infrastruttura o al sistema ferroviario, l'assistenza ai passeggeri ferroviari, che necessitano di generi di prima necessità e/o del servizio sostitutivo è svolta da FS, anche mediante:
1. impiego di proprio personale e propri mezzi
 2. apertura straordinaria degli ambienti (sale e wc) delle stazioni ferroviarie di linea e dei punti ristoro
 3. quant'altro necessario per gestire l'emergenza.

Le operazioni di soccorso possono vedere, su specifica richiesta di FS e previa verifica congiunta con la Regione Puglia, anche l'intervento del sistema regionale di Protezione Civile.

Il coordinamento delle attività, in ambito ferroviario, è garantito dal personale di FS;

- b) in caso di emergenza dovuta a causa di forza maggiore (calamità naturale ecc.), la Regione Puglia, attraverso le informazioni ricevute con la scheda tecnica allegato (A), può valutare di concerto con FS l'intervento congiunto di personale FS e nei limiti delle disponibilità di personale/volontari di Protezione Civile per specifiche esigenze di supporto (messa a disposizione e distribuzione generi di prima necessità, presidio nelle stazioni ed attività informativa agli utenti, ecc.). Il coordinamento sarà garantito dal personale ferroviario presente sul posto, con il fine di contribuire a prevenire situazioni di grave disagio agli utenti.

In considerazione delle diverse tipologie di rischio che potranno interessare l'ambito ferroviario, le parti concordano di definire, tramite il Gruppo di Lavoro, specifici modelli d'intervento da utilizzare al verificarsi di simili circostanze.



**REGIONE
PUGLIA**



ARTICOLO 7 ONERI E RIMBORSI SPESE

Nel caso in cui venga richiesto il concorso di FS, come componente essenziale del sistema di Protezione Civile, alle attività poste in essere dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale/Regione Puglia sotto il coordinamento degli stessi per fronteggiare eventi emergenziali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a,b,c) della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, che avvengono esternamente alla linea ferroviaria e mediante l'utilizzo di mezzi e risorse finalizzati al soccorso e all'assistenza alle popolazioni coinvolte, le spese indicate nell'allegato "E" a titolo esemplificativo e non esaustivo, sostenute da FS e/o RFI e/o Trenitalia, saranno rimborsate dal Dipartimento/Regione Puglia, dietro presentazione da parte di FS di dettagliata documentazione e rendicontazione secondo le norme vigenti.

Per quanto concerne l'impiego delle risorse del Sistema Regionale di Protezione civile e del Volontariato e gli eventuali costi di rimborso ex DPR 194/2001, si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale in materia, ferma restando la necessità di verifica congiunta con la Regione Puglia circa costi e modalità di utilizzo delle suddette risorse.

Le parti concorderanno tramite il Gruppo di Lavoro cui al successivo art. 10, apposite modalità di gestione amministrativa dei costi e dei rimborsi di cui sopra.

ARTICOLO 8 SOCCORSO SANITARIO

Il soccorso sanitario sarà garantito dalla competente struttura sanitaria regionale e dal Sistema 118 Puglia nel rispetto della normativa e dei rispettivi protocolli di intervento, nazionali e regionali vigenti (Protocollo RFI/118) e potrà essere disciplinato da uno specifico Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia- Assessorato Sanità/118 e RFI.

In caso di intervento di tipo sanitario le comunicazioni avverranno direttamente tra RFI e 118 secondo quanto previsto dalle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 5 agosto 2014. La Protezione Civile in materia di gestione degli interventi di emergenza sanitaria nelle aree e sulle linee ferroviarie della Regione Puglia garantisce, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, ogni forma di supporto in emergenza al sistema sanitario regionale.

ARTICOLO 9 COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE

La Regione Puglia e le FS concordano sulla necessità di coordinare i processi di comunicazione su eventi rilevanti di circolazione ferroviaria o incidente di esercizio che possono arrecare disagio prolungato ai viaggiatori o ad altre persone e/o conseguente necessità di intervento della Protezione Civile della Regione Puglia, compresi i contesti emergenziali e di gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la circolazione ferroviaria.

Relazioni esterne di FS e la Regione Puglia, in sintonia con quanto citato nella convenzione siglata con il DPC, nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro di cui al successivo articolo 10, cureranno il corretto flusso di informazioni.

Regione Puglia e FS convengono che eventuali attività di comunicazione, relative alle casistiche citate nel presente articolo, con l'utilizzo dei propri profili ufficiali presenti sui social network (quali ad esempio pagine facebook, profili twitter, canali youtube, etc), onde assicurare un corretto flusso informativo, dovranno essere concordate preventivamente tra le parti, in particolare coinvolgendo la



**REGIONE
PUGLIA**



struttura preposta di FS Web&New media che opera in seno alla Direzione Comunicazione Esterna e Media di FS e la Sezione Protezione Civile in raccordo con l'Ufficio Stampa della Regione Puglia.

ARTICOLO 10 GRUPPO DI LAVORO

La Regione Puglia e FS concordano di istituire un Gruppo di Lavoro, con il compito di:

- redigere le procedure e le modalità di intervento con riferimento all'Allegato "C" anche in relazione ad eventuali oneri e/o rimborsi spese a carico delle parti;
- verificare i dati in possesso delle parti (studi effettuati, pianificazioni esistenti, etc.);
- definire lo scambio informativo di dati strutturati per l'analisi dei rischi di origine naturale o antropica;
- individuare soluzioni logistiche per lo stoccaggio di generi di prima necessità;
- sviluppare i modelli di intervento per i diversi rischi individuati con la redazione di procedure operative con particolare riferimento allo stoccaggio dei generi di conforto presso le sedi indicate dai Sindaci dei Comuni interessati o in alternativa presso sedi delle Associazioni di Volontariato attigue alla linea ferroviaria;
- supportare e definire i piani e le attività formative ed esercitative con particolare riferimento al sedime ferroviario;
- analizzare la fattibilità di accordi specifici con FS per il trasporto di volontari, materiali e mezzi della Regione Puglia da e per le aree interessate da eventi calamitosi;
- apportare eventuali modifiche, analizzare e realizzare quanto altro congiuntamente ritenuto utile per gli scopi della presente convenzione.

Ogni incontro del Gruppo di Lavoro sarà verbalizzato.

Nel corso delle attività, il Gruppo di lavoro potrà fruire dell'apporto specialistico delle rispettive strutture.

Le parti al momento della stipula del presente atto comunicano i nominativi dei rappresentanti, in numero di tre per ciascuna parte, che costituiranno il Gruppo di Lavoro, che dovrà avviare l'attività entro i successivi 30 giorni e incontrarsi almeno due volte all'anno per verificare ed eventualmente aggiornare il contenuto degli allegati tecnici alla presente Convenzione.

Il Gruppo di Lavoro al verificarsi di un evento che ha richiesto l'intervento di mezzi, Volontari e strutture del Sistema di Protezione Civile regionale, nell'ambito di un incontro di debriefing analizzerà la corretta applicazione delle procedure e modalità di intervento nonché focalizzare situazioni di criticità riscontrate da entrambe le parti nella gestione dell'emergenza e conseguentemente suggerire correttivi utili all'applicazione delle procedure operative adottate o degli allegati tecnici.

L'attività di aggiornamento degli allegati tecnici non comporta modifiche al testo della Convenzione.

ARTICOLO 11 DIVULGAZIONE

FS e la Regione Puglia si impegnano ad illustrare finalità e contenuti della presente convenzione anche ad altri Enti (Prefettura, Comuni e loro gestioni associate), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportuni protocolli informativi/operativi.

La Regione Puglia - congiuntamente a FS - avrà cura di convocare gli Enti territoriali interessati (Prefetture, Comuni e loro gestioni associate) per la presentazione degli obiettivi dell'accordo.



**REGIONE
PUGLIA**



**ARTICOLO 12
EFFICACIA E DURATA**

La presente convenzione avrà durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Le parti, tramite i referenti designati nel gruppo di lavoro, procederanno annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo. Le parti potranno in pieno accordo decidere di modificare in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti della presente Convenzione, fatta salva la necessità di sottoporre la nuova stesura all'approvazione della Giunta Regionale. Inoltre, ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, in ogni tempo, dalla presente Convenzione, dandone opportuno preavviso. Per ogni aspetto relativo all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione i rapporti saranno tenuti tra il Dirigente della Protezione Civile della Regione Puglia e il Direttore della Direzione Centrale Protezione Aziendale di FS.

**ARTICOLO 13
TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, raccolti in virtù della presente Convenzione, conformemente a quanto prescritto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed esclusivamente per le finalità di cui alla Convenzione stessa. Ciascuna delle parti è titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.

**ARTICOLO 14
CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente Convenzione, l'esame della stessa è rimandato al giudizio del Collegio arbitrale, costituito secondo la prassi, ai sensi del codice di Procedura Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.
Redatto in n. 4 copie originali

Bari, li.....


Per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

.....

Per la Regione Puglia

.....

urb - 12 -



**REGIONE
PUGLIA**



ALLEGATI

- ALLEGATO A) Scheda informativa per la comunicazione di informazioni alla Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Puglia
- ALLEGATO B) Modalità di trasmissione degli Avvisi di Criticità
- ALLEGATO C) Modello di intervento
- ALLEGATO D) Programma degli interventi formativi di comune interesse
- ALLEGATO E) Oneri e Rimborsi



**REGIONE
PUGLIA**



Allegato A

Avviso Anormalità

Da: Coordinatore Movimento RFI di

Data / / **Ore**

A:

Sala Operativa Protezione Civile di

Fax n° **Ore**

Sala Operativa Protezione Civile di

Fax n° **Ore**

1° Avviso Telefonico ore

<p>CODICE PRIMA SCHEDA: <input type="checkbox"/> Verde (Informazione evento) - <input type="checkbox"/> Giallo (Allerta per possibile intervento) - <input type="checkbox"/> Rosso (Richiesta di intervento)</p> <p>Nome e Cognome Firma DCCM</p> <p>Descrizione evento</p>	
<p>Località /Tratta FS</p> <p>(località ferroviaria ove si è verificato l'evento - indicazione eventuale riferimento geografico/stradale non ferroviario/GPS)</p>	
<p>TIPO di EVENTO:</p> <p><input type="checkbox"/> Scontro tra treni <input type="checkbox"/> Urto con ostacoli</p> <p><input type="checkbox"/> Deragliamento <input type="checkbox"/> Investimento (Persone/Animali)</p> <p><input type="checkbox"/> Blocco circolazione con assenza tensione</p> <p><input type="checkbox"/> Singolo treno guasto fermo in linea</p> <p><input type="checkbox"/> Neve <input type="checkbox"/> Allagamento <input type="checkbox"/> Frana</p> <p><input type="checkbox"/> Incendio <input type="checkbox"/> Terremoto</p> <p><input type="checkbox"/> Emergenza sanitaria con necessità quarantena</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>	<p>CONSEGUENZE:</p> <p><input type="checkbox"/> Danni a persone</p> <p><input type="checkbox"/> Disagi a persone (condizioni climatiche avverse)</p> <p><input type="checkbox"/> Disagi a persone (necessità di generi alimentari / acqua)</p> <p><input type="checkbox"/> Necessità di evacuazione (Treni)</p> <p><input type="checkbox"/> Necessità di evacuazione (Stazioni o altri edifici)</p> <p><input type="checkbox"/> Trsbordo viaggiatori su altro treno</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>
<p>Ubicazione ferroviaria dell'evento:</p> <p><input type="checkbox"/> Passaggio a livello Km</p> <p><input type="checkbox"/> Galleria (nome)..... , ingressi ferroviari Km e</p> <p><input type="checkbox"/> Viadotto (nome)..... , estremi ferroviari Km e</p> <p><input type="checkbox"/> Stazione/Fermata</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>	<p>Numero e tipo di treni coinvolti:</p> <p>Stima persone / viaggiatori coinvolti</p> <p>Stima feriti deceduti</p> <p>Persone a Ridotta Mobilità</p> <p>Altro</p>
<p>PRESENZA DI MERCI PERICOLOSE. Fuoriuscita sostanze: SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Senza ricadute su persone - <input type="checkbox"/> Con ricadute su personale/viaggiatori -</p> <p><input type="checkbox"/> Con coinvolgimento di popolazione residente in prossimità della sede ferroviaria</p> <p>Codici Pericolo/ONU: 1) / - 2) / - 3) / - 4) /</p>	
<p>In casi di intervento della Protezione Civile</p> <p>Possibile accesso alla sede</p> <p>(indicare possibile accesso da strada all'infrastruttura ferroviaria)</p> <p>Nominativo Accompagnatore FS - - Tel.Cel</p> <p>Punto di incontro</p>	
<p>Altre Strutture /Enti allertati:</p> <p>UTG <input type="checkbox"/> - VVFF <input type="checkbox"/> - 118 <input type="checkbox"/> - Pol.Fer. <input type="checkbox"/> - altre FFO <input type="checkbox"/> - Vigili Urbani <input type="checkbox"/> - Altro <input type="checkbox"/></p>	
<p>AGGIORNAMENTO con Variazione CODICE prima scheda: Data / / Ore</p> <p>Nuovo Codice:</p> <p><input type="checkbox"/> Verde (Informazione evento) - <input type="checkbox"/> Giallo (Allerta per possibile intervento) - <input type="checkbox"/> Rosso (Richiesta di intervento)</p> <p>Nome e Cognome Firma DCCM</p>	
<p>CHIUSURA EVENTO: data / / Ore</p> <p>Nome e Cognome Firma DCCM</p>	



**REGIONE
PUGLIA**



ALLEGATO B

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI AVVISI DI CRITICITÀ'

Per quanto concerne le modalità di invio degli Avvisi di Criticità per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico emessi da parte del Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia, si rimanda a quanto previsto dalle vigenti procedure approvate on D.G.R. n.2181 del 26.11.2013.



**REGIONE
PUGLIA**



ALLEGATO C MODELLO DI INTERVENTO

Il “modello di intervento” è la definizione di protocolli operativi da attivare per un evento imminente o in corso, finalizzati al soccorso ed al superamento della situazione di crisi mediante azioni precedentemente concordate fra tutti gli attori competenti per intervenire. Tali protocolli individuano le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile, le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere gradualmente attivate rispettivamente nei centri decisionali della catena di coordinamento e in zona d'evento, stabilendo oltre alla composizione le responsabilità ed i compiti.

Questo “modello di intervento” definisce le modalità organizzative per far fronte ad emergenze che si verificano sulla rete ferroviaria che attraversa la Regione Puglia, sia per eventi dipendenti dal sistema ferroviario sia per eventi esterni che coinvolgono l'area ferroviaria. Uno degli obiettivi è portare assistenza ai viaggiatori bloccati nella rete ferroviaria, tramite l'intervento integrato di tutti i soggetti a vario titolo competenti per le attività di Protezione Civile (Regione Puglia, Prefetture, Comuni, Gestori di Infrastrutture, Volontariato di Protezione Civile, ecc.).

Questo modello di intervento può essere inserito anche nella pianificazione di emergenza di livello provinciale, quale indicazione/linea guida per il rapporto con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; nell'ambito del piano di emergenza provinciale potranno essere definite ulteriori e più specifiche azioni, previa intesa fra tutti gli attori interessati.

FS e il Dipartimento nazionale della Protezione Civile hanno elaborato una classificazione univoca delle soglie relative all'emergenza ferroviaria, in modo da rendere le comunicazioni e gli interventi sulla rete più specifici e coordinati; di seguito si riporta la tabella della classificazione delle soglie e lo stato corrispondente:

FS		SISTEMA PROTEZIONE CIVILE
Codice verde	Informazione	Monitoraggio
Codice Giallo	Allerta	Predisposizione
Codice Rosso	Necessità d'intervento	Intervento

FS può avvalersi, tramite la Protezione Civile della Regione Puglia, del supporto del volontariato di protezione civile per l'attivazione del servizio di assistenza ai viaggiatori in caso di criticità ferroviaria; a tal fine, FS mette a disposizione generi di conforto o scorte di acqua e di bevande presso le stazioni ferroviarie.


Inoltre FS garantisce attraverso il proprio personale il coordinamento in area ferroviaria e l'assistenza alle squadre di volontari attivati. La modalità di comunicazione di FS con le strutture di protezione civile per l'attivazione degli interventi di supporto avverrà attraverso la scheda (All. A). La chiusura dell'evento dovrà essere comunicata con apposita scheda consequenziale alle precedenti.

Le procedure di attivazione variano a seconda del tipo di evento come segue:

Codice Verde (Informazione)

Il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento competente per territorio:

- comunica tempestivamente alla Sala Operativa della Regione Puglia la tipologia e la localizzazione degli impianti ferroviari interessati dalla criticità, tramite contatti telefonici e l'invio via mail/via fax della scheda evento (All. A). La prefigurazione delle operazioni da compiere viene curata dalle Strutture di Protezione Aziendale di FS;



**REGIONE
PUGLIA**



- b) informa tempestivamente la Sala Operativa della Regione Puglia di ogni aggiornamento della situazione, della chiusura dell'evento e del ripristino della normale circolazione ferroviaria, tramite l'invio via fax della scheda evento e successivi contatti telefonici anche per il tramite del personale di Protezione Aziendale.

Codice Giallo (Allerta)

Il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento competente per territorio:

- a) comunica tempestivamente alla Sala Operativa della Regione Puglia la tipologia e la localizzazione degli impianti ferroviari interessati dalla criticità, tramite contatti telefonici e l'invio via mail/via fax della scheda evento (All. A). Inoltre, provvede a fornire ogni aggiornamento della situazione con la precisa localizzazione degli impianti ferroviari interessati dalla criticità nonché dei possibili scenari evolutivi della criticità e relativi possibili bisogni di intervento, tramite l'invio via mail/via fax della scheda evento e successivi contatti telefonici anche per il tramite del personale di Protezione Aziendale;
- b) informa tempestivamente la Sala Operativa della Regione Puglia della chiusura dell'evento e del ripristino della normale circolazione ferroviaria, tramite contatti telefonici e l'invio via mail/via fax della scheda evento.


Codice Rosso (Necessità d'intervento)

Qualora ci sia la necessità d'intervento, il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento competente per territorio, previo parere positivo di Protezione Aziendale, tramite contatti telefonici e l'invio via mail o via fax della scheda evento (All. A) non appena sarà realizzato il presidio della Sala Centro Operativo Territoriale (COT)/Ufficio:

- comunica tempestivamente a Sala Operativa della Regione Puglia la precisa localizzazione degli impianti ferroviari interessati dalla criticità, i possibili scenari evolutivi della criticità, ove possibile il numero di persone coinvolte e le eventuali necessità di intervento;
- se necessario, richiede a Sala Operativa della Regione Puglia l'invio di squadre di volontariato, indicando i punti in cui queste devono convergere, il personale ad esse dedicato per le necessità di accesso in sicurezza all'infrastruttura, ed eventualmente i punti di ritiro dei generi di prima necessità, attingendo se possibile in prima battuta alle scorte presso le strutture di FS;
- richiede alla Sala Operativa della Regione Puglia di verificare la possibilità di recuperare presso il Sistema di Protezione Civile idonei mezzi sostitutivi per il trasporto delle persone coinvolte nell'anormalità presso un'area sicura al fine di garantirne l'incolumità, indicando in caso affermativo i punti in cui queste devono convergere;
- assicura, anche per il tramite di personale di Protezione Aziendale di FS sul posto, la direzione degli interventi di assistenza in ambito ferroviario;
- assicura un tempestivo flusso informativo con Sala Operativa della Regione Puglia; informa tempestivamente Sala Operativa della Regione Puglia della chiusura dell'evento e del ripristino della normale circolazione ferroviaria, tramite contatti telefonici e l'invio via mail/via fax della scheda evento.

La Regione Puglia, tramite la propria Sala Operativa:

- valuta le informazioni che provengono da FS;
- fornisce eventuali informazioni relative all'evento, provenienti da altri Enti ed istituzioni coinvolte;
- in base alle informazioni raccolte e alle richieste effettuate da FS, elabora la strategia di supporto

 - 17 -



**REGIONE
PUGLIA**



per la gestione dell'evento, in termini di risorse umane e strumentali da coinvolgere e disponibilità al momento in cui si è verificato l'intervento;

- mantiene costanti contatti, favorendo lo scambio e la trasmissione di informazioni, con tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'evento.

In caso di evento che coinvolga sia la Regione Puglia sia le strutture di FS, per il quale sia attivata l'Unità di Crisi della Regione Puglia, valgono le specifiche procedure.

Data la complessità degli interventi di Protezione Civile in area ferroviaria, anche in ragione dei rischi presenti, e visti i percorsi formativi ed addestrativi per volontari previsti nell'ambito della Convenzione, è opportuno che nella Pianificazione di Emergenza di settore, nonchè nei Piani Operativi di Sicurezza sia inserita la possibilità di azione ed interazione del sistema di Protezione Civile in ambito ferroviario, purchè con operatori e volontari adeguatamente addestrati.



**REGIONE
PUGLIA**



**ALLEGATO D
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI DI COMUNE INTERESSE**

La Regione Puglia e FS, in base alle specifiche norme che ne disciplinano l'attività e nel rispetto dei propri fini istituzionali e societari, rinviano al Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 10 la definizione di forme di collaborazione nell'area della formazione sui temi di Protezione Civile.

Le attività di formazione nello specifico ambito dell'intervento in area ferroviaria in caso di evento di Protezione Civile devono essere armonizzate ed integrate nelle attività organizzate ed effettuate dalla Regione Puglia.

L'obiettivo generale dei programmi di formazione è quello di integrare le competenze tecniche e gestionali già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile e generando una base comune di conoscenze (relazionali e tecniche) per poter migliorare l'intervento coordinato in caso di emergenza. La formazione, così intesa, deve consentire di mettere a sistema le varie professionalità e specializzazioni, concorrendo a diffondere ed applicare un metodo condiviso.

La collaborazione riguarda in particolare le seguenti aree di attività:

- inizio/prosecuzione della formazione congiunta e successive esercitazioni del personale FS e/o RFI, e/o Trenitalia e della Regione Puglia, con particolare riferimento al personale delle Sale Operative territoriali, di Protezione Aziendale di FS e/o RFI, e/o Trenitalia e del personale della Regione Puglia impegnato "in loco" in caso di emergenza sugli "scenari di rischio" in ambiente ferroviario;
- formazione dei Responsabili della Sicurezza e Prevenzione di FS e/o RFI, e/o Trenitalia ai quali sarà affidato l'addestramento dei formatori delle Organizzazioni di Volontariato aderenti al Coordinamento operativo metropolitano del Volontariato di Protezione civile. Le strutture territoriali della Formazione, congiuntamente alla Protezione Aziendale di FS e/o RFI, e/o Trenitalia gestiranno il modulo di cui alla presente area di attività, mettendo a disposizione idonei strumenti didattici (programmi definiti e validati centralmente, teaching notes, supporti multimediali, brochure esplicative, ecc...);
- attività pratiche, addestrative ed esercitative, di simulazione dell'emergenza, come riportato all'art. 5 da gestire tramite le strutture territoriali delle società FS, all'interno di un puntuale coordinamento centrale.

Gli obiettivi specifici, che riguardano le aree di intervento, sono sintetizzati come segue.

Formazione congiunta:

- incrementare le conoscenze e sviluppare le competenze di azione nel campo della gestione integrata delle emergenze;
- migliorare la capacità di risposta sinergica del personale che interviene nella gestione delle crisi e delle emergenze;
- garantire un approccio orientato al *problem solving* tra enti/strutture/amministrazioni diverse;
- fornire strumenti di applicazione sullo scenario critico di una metodica comunicativa operativa.

Formazione del personale ferroviario:

- diffondere la cultura di Protezione Civile;
- conoscere il Sistema di Protezione Civile, le sue articolazioni sul territorio, il suo funzionamento, le metodologie operative di intervento, le potenzialità tecniche e organizzative ed i livelli di responsabilità;
- trasferire le competenze necessarie per percepire e saper valutare correttamente e nel minor tempo possibile la natura e le entità del rischio in termini oggettivi e documentati, in modo da predisporre adeguate risposte preventive e di pronto intervento;



**REGIONE
PUGLIA**



- conoscere le metodologie e gli strumenti manageriali adatti o adattabili al governo del rischio nelle situazioni reali.

Formazione del Volontariato:

- fornire le conoscenze tecniche di base e relazionali per operare in sicurezza nel contesto ferroviario (rischi ferroviari), al fine di acquisire consapevolezza degli ambiti di responsabilità e di presidio tecnico delle strutture operative territoriali delle società di FS;
- progettare un modulo formativo a carattere operativo per i volontari riguardante la gestione di un campo di FS in sicurezza;
- prevedere una banca dati degli interventi formativi rivolti ai volontari con le specifiche competenze acquisite per operare in sicurezza nel contesto ferroviario.

Simulazioni di emergenza:

- adottare, verificare e migliorare le procedure di intervento in caso di emergenza.

L'attività organizzativa propedeutica alla erogazione in aula (es.: quantificazione dei fruitori finali, individuazione delle sedi, progettazione di dettaglio dei contenuti, definizione del materiale didattico e di opportuni supporti multimediali, ecc.) sarà avviata entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Ciascuna parte sosterrà gli oneri relativi al proprio apporto al progetto formativo.



**REGIONE
PUGLIA**



ALLEGATO E
ONERI E RIMBORSI (indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo e rinviati alle determinazioni del Gruppo di Lavoro)

Costo del Personale TI/RFI/FS
Pedaggio e carburante auto di servizio
Gasolio per Trazione
Alberghi/Pernottamenti Personale FS e Passeggeri
Generi di conforto
Coperte
Pulizia Vetture/loco
Manutenzione vetture/ loco
materiali di fornitura FS richiesti ad hoc (effetti letterei es.)
Interventi e servizi di ditte appaltatrici esterne
Utilizzo di mezzi FS (Carrelli, Caricatori, auto, ecc..)
Utilizzo di materiali già nella disponibilità dei magazzini RFI
Tutto ciò che si rende necessario per prestare soccorso, accoglienza e assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali purchè direttamente riconducibile alla situazione emergenziale in atto.

In considerazione delle finalità del presente accordo e nell'interesse della collettività, dagli interventi di FS e/o RFI, e/o Trenitalia non saranno conteggiati i costi sostenuti relativi a: noleggio, mancati introiti/fermi treno, autobus, servizio taxi, utilizzo di aree, binari e locali FS.